

Avviso IMU 2024

Si informa i contribuenti che il p.v. 17 giugno è in scadenza l'acconto IMU 2024.

Le aliquote da applicare, così come deliberato con atto n. 15 del 28/09/2020 e confermate per l'anno 2024, sono le seguenti:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: esenti ai sensi del comma 758 art. 1 della L. 160/2019;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,6 per mille.

Residenti Aire

Dal 1° gennaio 2020 non è possibile assimilare un immobile ad abitazione principale, quindi, per gli iscritti **A.I.R.E.** gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione. L'immobile posseduto in Italia viene quindi considerato come una **seconda abitazione**.

Per il 2024 è stata rettificata la normativa per i pensionati residenti AIRE - **MA NON PER TUTTI**.

Con la *Legge n. 178/20 (Legge di Bilancio 2021) all'art. 1 comma 48*, con riferimento all'**IMU**, viene riconosciuta una riduzione pari al 50% delle aliquote ordinaria.

Un'ultima precisazione riguarda la rettifica avvenuta per uno dei requisiti, tra quelli precedentemente menzionati, ovvero l'obbligo di essere pensionati nel paese di residenza.

Al riguardo si rileva un inasprimento del requisito relativo alla pensione, richiesto ad un cittadino iscritto all'**A.I.R.E.**, al fine di poter usufruire delle agevolazioni.

Questo inasprimento è avvenuto a seguito dell'introduzione della *Legge n. 178/2020*, la quale ha aggiunto che, il cittadino iscritto all'**A.I.R.E.**, deve essere titolare di una pensione maturata in uno Stato estero **"con il quale l'Italia abbia stipulato una convenzione internazionale"**.

E' da evidenziare, dalla lettura della norma, che la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.

Quindi hanno diritto alla riduzione IMU solo i titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri extracomunitari in convenzione con l'Italia e che sono residenti all'estero.

Gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con l'Italia sono i seguenti: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco),

Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d'America), Uruguay, Venezuela. ([fonte INPS](#) - [elenco su sito INPS](#))

*I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)

Per beneficiare della riduzione è necessario presentare **Dichiarazione IMU**

E quindi, se non rientrano nelle condizioni viste sopra, nessuna differente agevolazione di legge è prevista per i pensionati AIRE, come stabilito dal 2020.

Siculiana li 03/06/2024

Il Responsabile Finanziario
f.to Indelicato dr. Domenico